



CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

04/05/2018

CIRCOLARE 44/18

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

OGGETTO

Fatturazione elettronica: Provvedimento e Circolare Agenzia entrate n.8/E del 30 aprile 2018.

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

A partire dal 1 di luglio 2018 le cessioni di carburanti effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato sarà soggetta all'obbligo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica. Tale disposizione, che riguarda anche i **sub appaltatori delle Pubbliche amministrazioni**, è stata come noto introdotta con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (manovra 2018) e rappresenta il primo vero importante passo verso la rivoluzione digitale del fisco, che vedrà l'obbligo di emissione di fattura elettronica (nel seguito, per brevità, fte), estesa a tutti i soggetti a partire dal 1° gennaio 2019, con l'esclusione di contribuenti minimi e forfettari.

Con specifico riferimento al settore carburanti, vi informiamo che _ in data 30 aprile u.s. _ sono stati diramati la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E, nonché il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757, che forniscono una serie di chiarimenti sulla concreta applicazione della fatturazione elettronica.

Il primo importante chiarimento riguarda il fatto che l'obbligo di fatturazione elettronica (fte) vige già dal 1 luglio 2018 esclusivamente per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati quali carburanti per motori ad uso autotrazione. Pertanto, per le cessioni degli altri tipi di combustibili (es. GPL), oppure per le cessioni di benzina o gasolio non destinate ad uso autotrazione, l'obbligo di fte decorrerà, in via ordinaria, dal 1 gennaio 2019. Per quanto riguarda le cessioni di carburanti destinate ad autotrazione diverse da benzina e gasolio, dal 1 luglio 2018 e fino al 31 dicembre sarà possibile continuare ad utilizzare le schede carburante (salvo emissione facoltativa di fte).

Con la Circolare 8/E è stato inoltre chiarito che è possibile far accompagnare le cessioni da un documento di trasporto (analogico – ovvero 'di carta' – o digitale) che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 472/1996 (ovvero, come minimo, generalità dal cedente e del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, natura, qualità e quantità dei beni ceduti). E' ammesso anche l'utilizzo dei 'buoni di consegna' rilasciati dalle attrezzature automatiche. A fronte di tale documentazione sarà possibile emettere un'unica fte entro il 15 del mese successivo, che riepiloga le cessioni effettuate nel mese precedente (art. 21 c. 4 D.P.R. 633/72).

Gli elementi essenziali della fte sono quelli previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 633/72. Tra questi, non è prevista l'indicazione della targa del mezzo per il quale è stato effettuato il rifornimento di carburante. Tuttavia, la presenza della targa, per quanto elemento da non indicarsi obbligatoriamente da parte dell'emittente, è comunque un campo necessario se si volge l'attenzione alle esigenze dell'acquirente che, diversamente, non potrà individuare il corretto trattamento dell'acquisto effettuato quanto a detraibilità IVA e deducibilità del costo nonché, per quanto riguarda gli autotrasportatori, usufruire dell'agevolazione relativa alla riduzione dell'accisa sul gasolio.

E' stato comunque chiarito che l'obbligo di fte mantiene in vigore tutte le precedenti disposizioni, se applicabili, quali la possibilità di annotare tutte le fatture di importo unitario inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, con un unico documento riepilogativo che riporta il numero delle fatture riepilogate e l'annotazione complessiva di imponibile e imposta, distinti per aliquota.

In presenza di fte, posto che si tratta di documento non cartaceo, si rende obbligatoria esperire la fase di conservazione sostitutiva ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. A tal fine, i contribuenti potranno adempiere aderendo (on line, tramite la piattaforma AdE), ad un apposito accordo di servizio che è stato predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Grazie a tale adesione, ogni fattura che transiterà dal SDI (sistema di interscambio) sarà automaticamente posta in conservazione sostitutiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il servizio è gratuito.

Con la manovra 2018 è stato introdotto, sempre con decorrenza 1 luglio 2018, anche l'obbligo di tracciare i pagamenti relativi alle operazioni di acquisto di benzina e gasolio ad uso motori per autotrazione affinché il costo sia considerato deducibile (nei limiti di quanto previsto dal T.U.I.R.) e l'IVA detraibile (nei limiti del D.P.R. 633/72). Quindi, con riferimento alle medesime operazioni che impongono la fte, e con medesima decorrenza, scatta anche l'obbligo di onorare le cessioni intervenute mediante: assegni bancari, postali e circolari, vaglia cambiari e postali, o pagamenti in modalità elettronica (come meglio precisato ed approfondito con Provvedimento Direttore AdE prot. 73203/2018). L'obbligo vale anche nei casi di cui il momento dell'acquisto e quello del pagamento non coincidono, come nei contratti di 'netting'. la Circolare 8/E, con riferimento a tale aspetto, ha chiarito che:

- Si considera correttamente tracciato anche il pagamento effettuato con strumenti idonei, seppure in via mediata. Per esempio, laddove un dipendente di un'azienda effettui un rifornimento pagando con la propria carta di credito, e poi venga rimborsato con strumento parimenti tracciabile dall'azienda stessa, tale pagamento sarà considerato valido ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità IVA, per quanto effettuato, in prima battuta, da soggetto diverso dall'azienda acquirente il carburante. Quanto sopra purché il 'percorso del pagamento' del carburante sia interamente effettuato con uno degli strumenti riconosciuti dal Provvedimento 73203, e pertanto tracciato.
- Sono riconosciuti come validi anche tutti gli strumenti di pagamento diversi da quelli espressamente elencati che consentano comunque di seguire il flusso del denaro, quindi, ad esempio, sono validi ai fini fiscali i pagamenti effettuati tramite card o applicazioni che prevedano l'addebito diretto su conto corrente o carte di credito, anche ricaricabili.

A fronte del probabile incremento del numero di transazioni elettroniche, agli esercenti impianti di distribuzione è stato riconosciuto (art. 1 comma 924 L. 205/2017) un credito di imposta pari al 50% delle commissioni sostenute per le transazioni effettuate 'con carta di credito' a partire da 1 luglio. La circolare chiarisce che, stante la ratio della norma, il credito di imposta non spetta solo per le transazioni effettuate con carta di credito, ma anche per quelle effettuate con carte di debito o prepagate.

Per una più approfondita disamina delle questioni oggetto della presente nota informativa si rinvia al testo della citata circolare e del citato Provvedimento disponibili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni eventuale richiesta di maggiori informazioni.

Cordiali saluti

CASARTIGIANI
